



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
email: info@cattolica.net

SETTORE 2: URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA
LL.PP. – PATRIMONIO – DEMANIO MARITTIMO – PROTEZIONE CIVILE



Capitolato prestazionale per la concessione del servizio di realizzazione e gestione di distributori di acqua microfiltrata proveniente dall'acquedotto pubblico nel Comune di Cattolica.

Capitolo I Norme generali

Articolo 1 — Oggetto

Il Comune di Cattolica, al fine di valorizzare l'acqua potabile in arrivo dall'acquedotto pubblico, intende promuovere, su alcune aree nella propria disponibilità, l'installazione di erogatori pubblici di acqua proveniente dall'acquedotto, refrigerata, in forma liscia e gassata.

Il soggetto aggiudicatario (di seguito denominato "concessionario") deve pertanto progettare, realizzare e gestire, a propria cura e spesa, uno o più punti per la distribuzione pubblica di acqua proveniente dall'acquedotto. Le "case dell'acqua" dovranno essere realizzate su aree in disponibilità del Comune di Cattolica.

Articolo 2 — Numero e localizzazione delle strutture

Le aree per installare gli impianti saranno di proprietà comunale.

Gli impianti dovranno essere in numero di tre, nelle ubicazioni attualmente in essere, scelte dall'Amministrazione comunale.

Articolo 3 — Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in anni 9 (nove) decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto.

Articolo 4 — Termine di esecuzione dei lavori

La realizzazione delle "case dell'acqua" dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data della firma dell'atto di concessione. Dal conteggio dei giorni è escluso il periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste di allaccio alle reti agli enti competenti e l'accoglimento delle richieste.

Articolo 5 — Oneri a carico del concessionario

Il concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni:

- a. progettare, installare, mettere in esercizio le “casette dell’acqua”, in tutti gli aspetti, compreso allaccio alle reti tecnologiche e impiantistiche, dichiarazioni di conformità degli impianti, dichiarazione di conformità statica del fabbricato, realizzazione di dispositivi di fondazione o basamenti, raccordo con la pavimentazione esistente, e quanto altro necessario;
- b. mantenere efficienti i punti di erogazione dell’acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le condizioni igienico–sanitarie e di sicurezza degli impianti, come dal presente capitolato, da leggi vigenti ed eventualmente come indicato, a miglioramento, nell’offerta tecnica presentata. Le manutenzioni previste e necessarie devono inoltre garantire la perfetta funzionalità delle strutture e degli impianti installati per lo svolgimento del servizio in concessione. Il concessionario deve inoltre garantire per tutto il periodo della concessione l’idoneità delle strutture dal punto di vista igienico–sanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché l’idoneità al consumo umano dell’acqua erogata;
- c. dimensionare le strutture dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l’impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico delle stesse. Le “case dell’acqua” non dovranno comportare l’emissione verso l’esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Le strutture dovranno essere idoneamente coibentate, dovranno disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all’interno e dovranno essere progettate per sopportare il carico della neve. A tal fine dovrà essere successivamente fornita, in sede di gara, ed in sede di ottenimento di tutti i permessi e autorizzazioni necessari, apposita documentazione tecnica;
- d. provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità degli impianti (a puro titolo di esempio: energia elettrica, acqua potabile, fognatura), curando le relative pratiche di richiesta agli enti gestori. A tal fine si comunica che le reti interessate saranno localizzate a una distanza non superiore a metri 50 dai punti previsti per la realizzazione delle “case dell’acqua”;
- e. provvedere, a seguito dell’aggiudicazione della concessione, all’ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione delle case dell’acqua, la gestione degli impianti e la distribuzione e vendita dell’acqua;
- f. rispettare un orario minimo di funzionamento delle case dell’acqua compreso tra le ore 6,00 antimeridiane (ora italiana) e le ore 24,00 pomeridiane (ora italiana), per tutti i giorni dell’anno, garantendo almeno 18 ore di funzionamento al giorno;
- g. provvedere al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti;
- h. Il concessionario dovrà garantire l’uso permanente al Comune di uno spazio di mq. 1 a struttura, di dimensione minima cm. 50, posizionato a propria scelta sul fronte o su una delle pareti laterali per comunicazioni esclusivamente di carattere istituzionale. Il concessionario potrà usare le altre pareti delle strutture come spazi pubblicitari da gestire in proprio. Sulle pareti delle strutture è vietata ogni pubblicità avente natura o carattere di propaganda politica. Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l’esposizione di messaggi che, a suo insindacabile giudizio, risultino in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone o in conflitto con gli interessi del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, il Comune provvederà direttamente con addebito delle spese al concessionario;
- i. assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti e in particolare il consumo di acqua potabile, dell’energia elettrica e dell’anidride carbonica (CO₂) da aggiungere all’acqua erogata;

- j. effettuare, a propria cura e spese, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno annuale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile, ed eventualmente, a miglioramento, come indicato nel proprio piano di autocontrollo e nell'offerta tecnica presentata. I risultati delle analisi devono essere trasmessi tempestivamente via PEC dal Concessionario al Comune, per la successiva pubblicazione sul sito Internet, nonché resi disponibili al pubblico mediante indicazione, a cura del Concessionario, su ogni struttura installata, del sito su cui poterli visionare e scaricare;
- k. adottare iniziative, qualora indicato in sede di gara ed eventualmente con le modalità indicate, per la promozione del progetto anche mediante comunicazione pubblicitaria;
- l. adottare iniziative, qualora indicato in sede di gara ed eventualmente con le modalità indicate, che agevolino l'utenza anche al fine di favorirne la diffusione (a puro titolo di esempio: realizzazione di chiavette elettroniche personalizzate, fornitura di bottiglie in vetro, distribuzione di cestelli);
- m. adottare un prezzo di vendita dell'acqua — liscia o gassata — non superiore a quanto offerto in sede di gara, prezzo che dovrà restare invariato per tutti gli anni previsti dalla concessione, salvo motivi di carattere straordinario e imprevedibile adeguatamente documentati dal Concessionario ed accettati dall'Amministrazione;
- n. corrispondere un canone annuo, da versare entro il mese di febbraio, pari a quanto offerto in sede di gara;
- o. garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento delle strutture installate, un intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque entro le 48 ore successive al verificarsi dell'anomalia. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 72 ore, l'impresa è tenuta all'immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;
- p. fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazioni o guasti;
- q. smantellare e smaltire le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione, ovvero dietro richiesta motivata dell'amministrazione.

Il concessionario deve certificare, in sede di offerta, che i materiali e gli apparecchi utilizzati sono rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente, in particolare:

- **2006/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
- **2014/30/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
- **2014/35/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
- **1935/2004/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- **D.M. 174/2004** Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

Articolo 6 — Oneri a carico del Comune

Il Comune di Cattolica riconosce al concessionario, a fronte di tutti i costi ed eventuali canoni sostenuti, la totalità degli incassi derivanti dal servizio oggetto di concessione.

Nessun onere dovrà essere previsto a carico del Comune di Cattolica.

Capitolo II Obblighi a carico dell'impresa

Articolo 7 — Domicilio e responsabilità

Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

La ditta deve eleggere domicilio in Cattolica, e fornire un indirizzo di posta elettronica certificata permanentemente disponibile presso cui autorizzare esplicitamente l'invio di comunicazioni; presso tale domicilio o PEC la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.

Articolo 8 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti

E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Articolo 9 — Obblighi a carico del concessionario

Oltre agli altri obblighi previsti nel presente capitolato, la ditta appaltatrice è tenuta a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell'espletamento delle prestazioni in parola che, ad avviso della ditta medesima, possano costituire impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio.

Articolo 10 — Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria della concessione dovrà costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice, nella misura del 10% del valore contrattuale complessivo stimato della concessione indicato nel bando di gara, fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2, o 1.2.1. nel caso di più garanti, del D.M. 19 gennaio 2018 n.31.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

Capitolo III Controlli

Articolo 11 — Vigilanza e controlli

In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la civica amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti impiegati.

Capitolo IV Rapporti fra impresa appaltatrice e amministrazione comunale

Articolo 12 — Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo.

Qualora la ditta appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà infliggere — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate dall'Amministrazione in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora il concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all'articolo 5 di questo capitolato, viene applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'amministrazione comunale a causa del disservizio.

In caso di mancato svolgimento periodico delle analisi dell'acqua erogata viene applicata una penale di € 300,00, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'amministrazione comunale per effettuare le analisi.

L'ammontare della penalità può essere prelevato, a insindacabile giudizio dell'amministrazione, dalla garanzia definitiva.

Articolo 13 — Responsabilità

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il concessionario è considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette alla concessione, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla presente concessione.

Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi presenti presso gli erogatori pubblici in esame, tenendo sollevato il Comune di Cattolica da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della presente

concessione; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessari allo scopo.

Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta ovvero ancora per blocchi di cantiere.

Il concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al concessionario stesso e al suo personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d'igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, il concessionario deve conoscere e attuare d'iniziativa per l'esecuzione del contratto; medesime condizioni valgono per la custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche o di terzi.

Articolo 14 — Cautele

Quando si eseguono operazioni di realizzazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature il concessionario deve predisporre le cautele necessarie e osservare le norme vigenti in materia in modo da non arrecare soggezioni alle attività esistenti, all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale o alla circolazione stradale, né causare incidenti o danni.

In occasione di interventi comportanti scavi in genere, demolizioni, trivellazioni o operazioni simili, il concessionario dovrà provvedere alla ricerca e alla scoperta di eventuali cavi elettrici, telefonici, telefoni di stato, fibre ottiche, di segnalamento e simili, nonché di condotte idriche e di flussi di gas o liquidi in genere, e adottare modalità atte a evitare il loro danneggiamento. Il mantenimento della continuità e funzionalità di detti impianti, per il tempo delle prestazioni, resta a carico del concessionario con i relativi oneri, come anche gli interventi per il ripristino dei luoghi nelle condizioni originarie.

Per la gestione, il controllo, la conduzione e l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte rimane esclusivamente responsabile solo il concessionario che provvederà anche a sorvegliare, assistere e dirigere i lavori e a eseguire le incombenze contrattuali, così come richiesto dal presente bando e relativi allegati, con personale idoneo e abilitato.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare, con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno, gli accertamenti di danni e inadempienze.

Articolo 15 — Assicurazione

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a carico del concessionario stesso stabiliti nel presente capitolato speciale.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
- l'estensione ai danni derivanti al Comune di Cattolica o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o dalla stessa detenute;
- l'individuazione del Comune di Cattolica, compresi amministratori e dipendenti dello stesso, quale terzo assicurato.

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, a € 1.000.000,00 per danni a ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali.

Il concessionario dovrà inoltre sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale (vedasi art. 18) una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).

Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e a € 1.000.000,00 per danni ad ogni prestatore.

La polizza (R.C.T./R.C.O.) dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione.

Il contratto sarà stipulato solo dopo la consegna di copia della polizza o di altro documento assicurativo rilasciato dall'assicuratore al concessionario, riportante le garanzie sopra richieste.

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Articolo 16 — Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese della ditta appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

Capitolo V Personale

Articolo 17 — Personale

Il concessionario deve assicurare il servizio con proprio personale.

Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il concessionario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

Articolo 18 — Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali, assistenziali ed assicurative obbligatorie per legge

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso della concessione, restando fin d'ora l'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Il concessionario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di stipulazione del contratto di concessione, per il livello e nella località di Cattolica, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, accertata dall'ente appaltante o segnalata dal competente Ispettorato del lavoro e/o dagli istituti competenti, l'amministrazione comunale si

riserva la facoltà di effettuare un prelievo dalla cauzione definitiva, previa diffida alla ditta appaltatrice a corrispondere, entro un breve termine, quanto ancora dovuto ovvero a definire la vertenza insorta, senza che possa essere per tutto ciò avanzata dal concessionario stesso alcuna pretesa a titolo di risarcimento danni o per pagamento di interessi in ordine alla somma trattenuta a titolo cautelativo ovvero per qualunque altra ragione o causa.

La somma trattenuta sarà restituita solo quando l'ente previdenziale o assistenziale creditore avrà comunicato l'ottemperanza del concessionario alle disposizioni di legge.

Tenuto conto della gravità delle inadempienze il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 19 — Norme per la gestione delle problematiche sulla sicurezza del lavoro

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale del concessionario, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

Capitolo VI Norme relative al contratto

Articolo 20 — Spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del Codice.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 comma 1 del Codice.

Articolo 21 — Novazione soggettiva

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 175 comma 1 lettera d) punto 2 del Codice contratti, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Articolo 22 — Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo, qualora previsto dalle leggi vigenti;

- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo;
- ritardo superiore a 2 mesi rispetto ai tempi previsti dall'articolo 4 del presente capitolato e relativi al termine per l'esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione delle case dell'acqua, qualora non dipendente da fatto non imputabile all'aggiudicatario;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.;
- mancato rispetto del patto di integrità sottoscritto, dei protocolli di legalità firmati dal Comune di Cattolica e del codice di comportamento dell'Ente.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario. Diversamente, il concessionario è obbligato a smantellare e smaltire le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi. Il Concessionario potrà comunque provvedere, dietro propria tempestiva ed esplicita comunicazione al Comune di Cattolica, a rimuovere nella sua totalità la struttura, qualora questo sia necessario per salvaguardare segreti di carattere tecnico.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata. Nel caso, il concessionario è obbligato a smantellare e smaltire le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi.

La concessione può altresì essere revocata per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 23 — Recesso

Ai sensi dell'articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove il fornitore, pur dando corso all'esecuzione della fornitura, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

In particolare, il Concessionario può fare richiesta di recesso qualora gli incassi documentati annuali cumulativi per le tre “case dell'acqua” siano inferiori ad euro 11.500,00, pari al 50% della media di incassi previsti in sede di gara

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante al concessionario — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

Articolo 24 — Fallimento, successione e cessione di azienda

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice, in caso di fallimento o di risoluzione o recesso dal contratto dell'Aggiudicatario della concessione, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i Soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il contratto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, della ditta aggiudicataria. In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si applica l'articolo 106 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Articolo 25 — Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo» e dell'art. 120 del medesimo d.lgs. 104/2010 così come novellato dall'art. 204 del Codice dei contratti.

Articolo 26 — Varianti

Non sono ammesse varianti rispetto al Capitolato prestazionale.

Sono ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 Codice contratti.

Articolo 27 — Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Rimini.

Come previsto dall'articolo 209 — comma 2 — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Capitolo VII Norme finali

Articolo 28 — Riservatezza dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» e del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

Articolo 29 — Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Il concessionario s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Rimini — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'aggiudicazione e l'esecuzione della concessione in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 30 — Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.